



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED], Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Di Monte in Pescara, via Gabriele D'Annunzio 61;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Di Monte in Pescara, via Gabriele D'Annunzio 61;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. [REDACTED]

del provvedimento n. prot. [REDACTED]

con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Legione Carabinieri Abruzzo alla Legione Carabinieri Puglia, nonché di ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale;

quanto al ricorso n. [REDACTED]

del provvedimento n. [REDACTED],

con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Legione Carabinieri Abruzzo alla Legione Carabinieri Marche nonché di ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] dott. Alberto Tramaglino e uditi l'avv. Mauro Faiulli per i ricorrenti, l'avv. dello Stato Generoso Di Leo per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – I ricorrenti, Maresciallo Capo e Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia provinciale di Chieti, hanno impugnato con distinti ricorsi i provvedimenti

con cui sono stati trasferiti d'autorità, per incompatibilità ambientale, dall'attuale sede di servizio ai Comandi provinciali, rispettivamente, di Foggia e Ancona in qualità di addetti, senza alloggio di servizio.

I provvedimenti, di analogo contenuto, scaturiscono da una vicenda dell'anno precedente, riassunta dai ricorrenti nei seguenti termini:

- nel [REDACTED] un conoscente di vecchia data, della cui serietà e affidabilità non aveva ragione di dubitare, aveva proposto al maresciallo B. di accompagnarlo in un breve viaggio a Londra, dove nei primi giorni di febbraio si proponeva di incontrare un avvocato milanese, suo conoscente, "anche lui diretto in quel Paese più o meno nello stesso periodo, sebbene per motivi di lavoro distinti dai suoi";
- il ricorrente B. aveva dunque accettato l'invito per "finalità di mera compagnia" e "per staccare dalla routine quotidiana", inoltrandogli in seguito anche l'occorrente per la prenotazione del volo, quando qualche giorno dopo il conoscente lo informò che sopravvenuti impegni non gli consentivano la partenza ormai prossima, proponendogli di accompagnarsi al predetto avvocato S. nel volo per Londra, dove non escludeva di raggiungerli in seguito, e quindi prospettandogli la possibilità -in replica alle titubanze espresse davanti alla prospettiva di un viaggio, per quanto di breve durata, con uno sconosciuto, anziano, avvocato- di farsi a sua volta accompagnare da una persona amica, soluzione "accettata su insistenze della predetta persona di fiducia e con la prospettiva di poter poi contare sulla compagnia di un suo amico, individuato nell'App. Sc. S.";
- i due militari, giunti all'aeroporto di Milano il [REDACTED] facevano quindi conoscenza dell'avvocato S. e dei suoi accompagnatori (un imprenditore e un giornalista nel ruolo di interprete) ed apprendevano "che la destinazione finale del viaggio sarebbe stata l'Isola di Jersey, nella Manica", dove arrivavano nel tardo pomeriggio dello stesso giorno e si trattenevano fino al giorno 4 intrattenendo normali relazioni interpersonali;

[REDACTED], quando erano in aeroporto per il rientro in Italia, l'avvocato S. veniva fermato dalla polizia del luogo, mentre il resto della compagnia non veniva neanche identificato;

- meravigliati dell'accaduto, ma non dandovi eccessivo peso, i militari facevano rientro in Italia, dove nei giorni seguenti apprendevano da siti di stampa locale inglese che sia l'avvocato che i suoi accompagnatori, che si erano volontariamente trattenuti a Jersey in attesa che si chiarisse la posizione del primo, erano in stato di detenzione preventiva per il reato di tentata frode ai danni di banca locale.

Sulla base di tali fatti, l'amministrazione ha avviato procedimento disciplinare conclusosi con l'inflizione della sanzione della consegna di rigore per la durata di cinque e tre giorni, atto impugnato dal B. con separato ricorso venuto in decisione in successiva udienza. Veniva contestualmente avviato, su informativa della stessa Arma, un procedimento penale nei loro confronti per l'ipotesi di reato di concorso in tentata truffa, che però si concludeva nel giro di pochi giorni con provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Chieti, in conformità con la richiesta del P.M., perché "gli indagati sono del tutto estranei al tentativo posto in essere dalle persone che accompagnavano". Nonostante fosse stata altresì constatata l'assenza di procedimenti penali a loro carico presso le autorità britanniche e benché anche i tre arrestati fossero stati alla fine rilasciati prosciolti dalle accuse, ad oltre un anno dai fatti, nel corso del quale avevano continuato a espletare l'ordinario servizio presso il reparto di appartenenza ricevendone anche note di gratificazione, è quindi intervenuto il trasferimento di autorità impugnato in questa sede, che secondo un primo articolato motivo sarebbe illegittimo in quanto:

- il trasferimento è stato disposto a notevole distanza dai fatti e presuppone una incompatibilità ambientale la cui esistenza è stata invece implicitamente disconosciuta dalla stessa amministrazione, che ha continuato a utilizzarli nel reparto di appartenenza, gratificandoli anche con note di apprezzamento, e nello svolgimento di incarichi che presupponevano fiducia nei loro confronti;

- il provvedimento non ha considerato che la proposta di trasferimento avanzata dal Comando provinciale, che ha originato il procedimento, prefigurava la possibilità che la posizione dei militari si aggravasse, ipotesi invece smentita dallo sviluppo degli eventi, e delineava scenari di discredito esterno e di tensioni nell'ambiente di lavoro che sono stati invece contraddetti dai riconoscimenti da loro ottenuti in servizio;
- “non si comprende per quale ragione”, in presenza di una assunta incompatibilità con il reparto di appartenenza, sia stato disposto il trasferimento in altra regione, considerato che nessuno dei soggetti coinvolti nella vicenda, tra l'altro successivamente rilasciati e scagionati da tutte le accuse, risiede o ha rapporti lavorativi in Abruzzo;
- il trasferimento dal NORM ad incarico con mansioni di addetto assume connotazioni di “movimentazione punitiva e demansionante” alla luce della professionalità conseguita nell'attività investigativa, anche con l'impiego di risorse dell'amministrazione;
- si è ignorato che l'assegnazione alla Regione Abruzzo costituiva un diritto acquisito, essendo derivata da trasferimento in conseguenza di servizio svolto in sede altamente disagiata;
- non è stato considerato il loro stato di servizio né le ripercussioni economiche e familiari (i ricorrenti sono entrambi coniugati con figli ancora piccoli e abitano in casa di proprietà).

I suddetti profili evidenzerebbero la carenza di adeguata motivazione sui presupposti del provvedere.

Si deduce con un secondo motivo che “l'Amministrazione, nel trasferire il ricorrente da un incarico peculiare ad uno generico, annulla l'expertise maturata nel campo delle investigazioni e si priva del prestigio e del contributo che lo stesso può ancora fornire”, con eccesso di potere sotto vari profili ed in contrasto con i principi desumibili dall'art. 97 Cost.

3 – L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio con comparsa proforma depositando documenti, tra cui relazione del Comando generale

recante la “sintesi dei fatti di causa” con relative ampie considerazioni in diritto.

Con ordinanza [REDACTED] “Considerata la gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato e ritenuto che le questioni prospettate vadano adeguatamente valutate nella sede di merito presentando profili di fondatezza il rilievo di parte ricorrente riguardo al trasferimento fuori regione”, veniva accolta la domanda cautelare e fissata l’udienza di discussione per il [REDACTED]

L’amministrazione disponeva quindi il “reimpiego temporaneo presso la Squadra Servizi del Reparto Comando della Legione Carabinieri Abruzzo di Chieti, quale addetto, senza alloggio di servizio”.

Tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti, il che determinava (c.c. 9 [REDACTED]) la cancellazione dal ruolo dell’udienza fissata in modo da consentire il rispetto dei termini a difesa. La domanda cautelare contestualmente presentata era respinta con ord. [REDACTED]


Nel frattempo le parti avevano depositato memorie. Seguivano, in vista della nuova udienza di discussione, ulteriori memorie dei ricorrenti.

4 – Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto oggettivamente connessi e relativi ad analoghe questioni.


Sempre in via preliminare, va escluso che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti abbia determinato la cessazione della originaria materia del contendere, come invece sostenuto in memoria dai ricorrenti.

Che l’assegnazione alla “squadra servizi” non abbia alcun carattere di “definitività” risulta evidente dall’intero contesto dell’atto, in cui non solo si specifica che si tratta di “reimpiego temporaneo”, ma si chiarisce che lo stesso è stato disposto in [REDACTED] destinato perciò a venir meno una volta cessati gli effetti del provvedimento cautelare. Il trasferimento d’autorità è pertanto tuttora valido, per quanto privo di efficacia fino alla sentenza di merito.

5 – Venendo ai ricorsi introduttivi, va rilevato che la difesa di parte resistente ha richiamato a più riprese il consolidato orientamento che riconduce il trasferimento d'autorità (compreso quello per ragioni di incompatibilità ambientale) alla categoria degli "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (*cfr., ex multis*, Cons.



Al riguardo si osserva che l'amministrazione ha adottato i provvedimenti impugnati all'esito di distinti procedimenti, nel cui ambito gli interessati hanno potuto esercitare i diritti di partecipazione, fornendoli di ampia motivazione in ordine ai presupposti del provvedere. Tale motivazione, nella parte in cui esprime le ragioni che hanno determinato la rimozione dei ricorrenti dall'attuale sede di servizio, risulta immune dai vizi di cui ai motivi di ricorso pur a prescindere da ogni considerazione in ordine alla natura del provvedimento.

5.1 – Emerge dagli atti del procedimento, da cui sono estrapolati i passaggi che seguono, che la vicenda sopra sintetizzata venne a conoscenza del Comando Provinciale solo il , allorquando il Comandante del Reparto Operativo fu contattato da ufficiale del Comando Generale dell'Arma che riferiva di essere stato a sua volta chiamato da una persona, presentatasi come E.V. (uno degli accompagnatori dell'avv. S. arrestato a Jersey), il quale, dichiarandosi ristretto in un carcere straniero, aveva lamentato che la sua "ingiusta situazione detentiva" fosse da ricondurre ad un'operazione internazionale di polizia in cui erano coinvolti i due militari in questione. Questi, nella stessa giornata, venivano interpellati dagli ufficiali del

Comando e riferivano la loro versione della vicenda, poi riportata in apposite relazioni di servizio.

Nell'immediatezza veniva accertato che i due militari, nel periodo [REDACTED] [REDACTED] avevano fruito di licenza ordinaria, chiesta, però, per i Comuni di residenza senza dare ai superiori nessuna comunicazione del viaggio all'estero, né in via preventiva né successivamente nonostante le particolari vicende accadute nel suo corso. Si accertava, inoltre, che a carico delle persone coinvolte nella vicenda risultavano vari precedenti, in particolare l'avvocato milanese aveva segnalazioni per reati finanziari e truffa. Da segnalazione dell'Ufficio Interpol Britannico era poi risultato che l'arresto dei tre cittadini italiani era stato effettuato nell'ambito di un'indagine relativa al tentativo di un'ingente frode nei confronti di un istituto bancario di Jersey posto in essere la mattina del [REDACTED] mediante la presentazione di documenti falsi e che negli atti dell'inchiesta risultavano dichiarazioni dell'avv. S. che attribuivano ai due militari il ruolo di "guardie del corpo".

Sulla base di tali premesse la linea gerarchica concordemente rilevava che i militari si erano fatti coinvolgere, nonostante la loro esperienza professionale, in vicenda con aspetti "di palmare ambiguità", omettendo di informare i superiori del viaggio all'estero e poi di quanto ivi accaduto ed intrattenendo frequentazioni con persone inaffidabili in ambito regionale. Da ciò il venir meno del necessario rapporto fiduciario tra i militari e le rispettive gerarchie e la necessità –essendo verosimile la divulgazione della vicenda all'interno della sede di servizio, con grave pregiudizio per l'equilibrio interno del reparto di appartenenza, nei rapporti coi colleghi e con gli altri enti istituzionali, e in particolare presso l'A.G- di disporre il loro trasferimento ad altro incarico, presso sede al di fuori del comando di corpo, in reparti comunque non deputati ad attività di carattere investigativo.

Seguivano la determinazioni del Comando generale qui impugnate con cui si disattendevano le osservazioni difensive e, "in linea con le considerazioni formulate nelle proposte della Scala gerarchica", si riteneva che la situazione

di incompatibilità fosse idonea ad offuscare la figura dei dipendenti nel reparto di appartenenza, comportando la necessità di un loro reimpiego rispettivamente presso il Comando provinciale di Foggia e quello di Ancona.

5.2 - Le suddette risultanze, messe in rilievo dall'amministrazione, rendono da sole infondate le censure dirette nei confronti della valutazione relativa all'esistenza di una situazione di incompatibilità ambientale.

I presupposti del provvedere sono infatti chiaramente esternati, anche attraverso il rinvio alle proposte della scala gerarchica, senza che emergano ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche nella valutazione che ha portato l'amministrazione a ritenere che il coinvolgimento di propri uomini in un'inchiesta di autorità estera, in quanto epilogo di una "vicenda estremamente equivoca", ponesse un evidente problema di immagine.

In particolare, la qualificazione della vicenda in termini di "equivocità" non manifesta alcuna incongruenza rispetto alle premesse. Emerge, infatti, dall'esposizione dei ricorrenti, sviluppata soprattutto negli scritti depositati nel corso del procedimento, che quello che in origine doveva essere un viaggio del maresciallo B. a Londra in compagnia di una vecchia conoscenza (sia pure anch'egli motivato da ragioni di lavoro) si era nei fatti tradotto nell'accompagnare lo sconosciuto avvocato milanese in una trasferta (la cui destinazione fu appresa solo all'aeroporto di Milano) chiaramente preordinata al disbrigo degli affari del professionista, come tra l'altro segnalano altre sue caratteristiche (volo con partenza da Milano, scalo a Madrid e Londra, arrivo a Jersey nel tardo pomeriggio del giorno 2, la mattina del giorno 3 dedicata alle operazioni nella sede dell'istituto bancario, partenza la mattina del giorno successivo). Venuto meno, con la rinuncia del conoscente, l'unico collegamento con l'avv. S., le ragioni della scelta di inserirsi in un contesto totalmente estraneo, interamente "gestito" dal professionista, restano dunque evanescenti, mentre sono per converso evidenti quelle che hanno condotto l'amministrazione a qualificare la vicenda come "estremamente equivoca, i cui

aspetti di palmare ambiguità avrebbero dovuto essere evidenti ... sin dalle fasi iniziali...". Del resto, che il viaggio all'estero non avesse alcunché di segreto, essendo a conoscenza, nonostante l'assenza della necessaria autorizzazione dei superiori, anche di colleghi e ufficiali del reparto (tant'è che per aver ommesso di riferire tale circostanza un ufficiale è stato a suo volta punito con la sanzione disciplinare del rimprovero), non elimina l'ambiguità di fondo del contesto in cui si è poi svolto.

Aver ritenuto che l'equivocità della vicenda potesse avere riflessi sul prestigio, sull'autorevolezza e sulla credibilità dell'amministrazione nonché sull'immagine personale degli stessi militari, pur in assenza di divulgazione dell'episodio, di risonanza [REDACTED] missioni nell'ambito del reparto di appartenenza, non presenta, pertanto, alcun manifesto vizio logico, posto che a causa di essa l'amministrazione si è trovata esposta nei confronti di istituzioni, amministrazioni e in genere altri soggetti con cui è entrata in contatto: si possono richiamare al riguardo la telefonata al Comando Generale da parte di uno dei tre arrestati in cui si evocava un ruolo dell'Arma nella vicenda o richieste quale quella inoltrata attraverso il Servizio di cooperazione internazionale di polizia ("quell'Autorità di polizia auspica di ricevere un contributo informativo sul motivo per cui gli stessi si siano recati a Jersey"). Trattandosi di valutazione diretta alla presa d'atto che una serie di comportamenti riferibili ai militari ne rendono inopportuna la permanenza nell'attuale sede di servizio, essa del resto prescinde dall'accertamento di una "colpa" (*cf.*, di recente, Cons. Stato, [REDACTED] dal rilievo penale o disciplinare delle condotte nonché dal lusinghiero stato di servizio. È in particolare irrilevante l'archiviazione del procedimento penale, visto che la liceità di quanto avvenuto a Jersey, se esclude i ben più gravi provvedimenti che sarebbe stato necessario assumere in caso di sviluppi penali, di per sé non ha alcun rilievo ai fini del chiarimento del ruolo dei ricorrenti nella vicenda.

Come sostiene il Ministero resistente, l'amministrazione è peraltro legittimata ad intervenire in presenza di situazioni anche solo in astratto nocive "dell'interesse che funzioni primarie, come la pubblica sicurezza e la polizia giudiziaria, siano scevre da dubbi ed equivoci sul comportamento dei propri operatori" (pag. 5 delle considerazioni del Comando Generale).

Né l'esistenza di un simile pregiudizio può ritenersi implicitamente esclusa dalla tempistica che l'amministrazione si è data. È vero che il provvedimento è sopraggiunto ad oltre un anno di distanza dai suddetti eventi, ma va anche considerato che questi sono stati conosciuti dall'amministrazione quattro mesi dopo il loro verificarsi e che il periodo successivo è stato impiegato per la definizione del procedimento condotto secondo i principi della legge n. 241 del 1990, con tanto di comunicazione di avvio, accesso agli atti e presentazione di scritti difensivi. Tale scelta non è indice dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità, quanto dell'esigenza di provvedere a seguito di un ponderato esame della situazione in assenza di ragioni che imponessero un intervento immediato.

Le censure relative alle valutazioni effettuate in ordine alla sussistenza dei presupposti sono dunque infondate.

Quanto alle altre questioni, sono manifestamente infondati i profili con cui è dedotta la maturazione di un diritto alla permanenza nell'attuale sede, la perdita di professionalità che la nuova destinazione comporterebbe, l'interesse della stessa amministrazione ad impiegare i suoi uomini in linea con tale professionalità, non essendo connesso allo status di militare un diritto alla sede o alle mansioni e essendo l'incarico affidato rimesso alla più ampia discrezionalità dell'amministrazione.

6 - Resta da considerare il profilo inerente la delimitazione del "perimetro di incompatibilità" su base regionale, su cui le osservazioni della difesa resistente tornano a richiamare il citato orientamento sulla natura dell'atto impugnato, in base al quale l'amministrazione non è tenuta in linea di principio a "esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici

dell'incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del dipendente" (relazione cit., pag. 8, con richiamo a giurisprudenza).

Va sul punto segnalato che gli atti (cfr. proposta del Comando di Legione) evidenziano:

- "la compromissione della necessaria consistenza del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra i militari ed i loro superiori gerarchici, criticità acuita dalla peculiarità dell'incarico ricoperto";
- la possibilità che la vicenda diventi nota "presso la sede di servizio dei due militari, con grave pregiudizio per l'equilibrio interno del reparto e nei rapporti con i colleghi";
- il rischio di nocimento all'immagine dell'Arma presso altre istituzioni, e in particolare presso l'autorità giudiziaria.

In termini analoghi si esprime la proposta del Comandante provinciale, incentrata sul "pregiudizio all'immagine del reparto di appartenenza e, dunque, dell'Arma in ambito locale"; sulla "compromissione dell'equilibrio interno del reparto di appartenenza", sulla minor consistenza del rapporto fiduciario con la gerarchia, sul venir meno dell'affidabilità assoluta che "il peculiare incarico attualmente ricoperto" richiede, concetti ribaditi dal Comandante interregionale.

Il provvedimento, "in linea con le considerazioni formulate nelle proposte della scala gerarchica", ha ulteriormente evidenziato la rottura del rapporto di fiducia, "elemento ancor più necessario alla luce del delicato incarico ricoperto", e come "la situazione di incompatibilità rilevata appaia idonea ad offuscare la figura (dei militari) nel reparto di appartenenza, comportando la necessità di un (loro) reimpiego".

Il richiamo di tali passaggi intende evidenziare che gli atti individuano l'area di incompatibilità con riferimento ad ambiti territorialmente determinati ("sede di servizio", "reparto di appartenenza", "ambito locale"), mettendola soprattutto in connessione con lo svolgimento di incarichi operativi o comunque suscettibili di determinare contatti con l'A.G. e con altre

istituzioni. Anche la “compromissione della necessaria consistenza del rapporto fiduciario” è essenzialmente motivata in relazione alla particolare delicatezza dell’incarico ricoperto, così come l’offuscamento dell’immagine personale dei militari è considerato con riguardo al loro attuale contesto lavorativo.

Né il perimetro regionale di incompatibilità può ritenersi ancorato al riferimento a “frequenzazioni con persone inaffidabili in ambito regionale, contesto rispetto al quale dimostrano preoccupante assuefazione”, visto che si tratta di espressione contenuta nella proposta del Comando di Legione riferita ad entrambi i militari, pur essendo pacifico che quantomeno il ricorrente S. non ha avuto alcuna diretta frequentazione con “persone inaffidabili in ambito regionale” e tenuto conto che tale contestazione non risulta sviluppata neanche nel corso del procedimento disciplinare, dove la frequentazione di persone “controindicate” è rapportata ai soli compagni di viaggio .

Posto che le valutazioni espresse fanno riferimento ad una dimensione essenzialmente funzionale e comunque di estensione territoriale inferiore a quella regionale, dai provvedimenti impugnati non emerge, quindi, una adeguata ponderazione dell’insieme degli elementi che concorrevano ad individuare l’ambito di estensione della rilevata incompatibilità, con ciò esponendo i provvedimenti al vizio di insufficienza della motivazione.

È da ritenere che rilevi in tal senso anche la circostanza che l’amministrazione ha avviato il procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, concludendolo, dopo aver disatteso le difese procedurali degli interessati, con un provvedimento ampiamente motivato con riferimento alle proposte acquisite nel corso dell’iter: pur non tenuta, ha quindi ampiamente assicurato le garanzie procedurali e ha illustrato l’iter argomentativo posto a sostegno delle determinazioni conclusive. A tale scelta deve ritenersi corrisponda l’interesse dei ricorrenti ad una corretta applicazione dei principi a cui la stessa amministrazione ha inteso adeguare l’esercizio del potere, tra cui quello relativo all’esigenza di coerenza intrinseca della motivazione. Come afferma

decisione che pur ribadisce l'orientamento richiamato dalle difese della resistente, "tale considerazione, lungi dal costituire una invasione nella sfera del cd. merito amministrativo, intende al contrario evidenziare la sussistenza del vizio di eccesso di potere proprio con riferimento alla assenza di consequenzialità logica tra presupposti, loro valutazione operata dal decidente e misura concretamente adottata" (██████████).

In tali termini il ricorso introduttivo va dunque accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, restando ovviamente salve le ulteriori determinazioni che l'amministrazione intenderà assumere.

7 – Quanto ai motivi aggiunti, come già osservato, essi incidono su un atto di efficacia interinale destinato ad operare nelle more della definizione del giudizio e comunque fino all'adozione di provvedimenti ulteriori che definiscano la vicenda.

Tenuto conto di tali limiti di operatività dell'atto, va osservato che la misura cautelare è stata concessa con riguardo al pregiudizio derivante dal trasferimento fuori regione e ai profili di fondatezza delle censure relative a tale aspetto. Essa perciò non precludeva la possibilità di un reimpiego in via interinale in una diversa posizione nel rispetto della motivazione del giudicato cautelare, visto che questa non toccava la sussistenza dei presupposti di incompatibilità ambientale. Il provvedimento, dunque, collocando i ricorrenti in sede di servizio posta nell'ambito del medesimo Comando provinciale, non contrasta con il giudicato cautelare laddove muove dal medesimo presupposto dell'atto oggetto del ricorso introduttivo.

È infondato anche il secondo motivo con cui si deduce eccesso di potere sotto svariati profili, in sostanza riproponendosi questioni analoghe a quelle esaminate. Va qui ribadito che l'amministrazione, continuando a ritenere sussistente una situazione di incompatibilità ambientale, ha inteso rimuoverla con il suddetto "reimpiego", a cui è stato dato carattere temporaneo trattandosi di evitare il pregiudizio posto alla base dei provvedimenti impugnati con gli atti introduttivi attraverso una misura che rispettasse il

divieto di attuare il trasferimento fuori regione fino alla decisione di merito, sicché non vi era alcuna necessità di esprimere argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle contenute nell'atto sospeso (v. p. 8 m.a.) per assegnare i ricorrenti ad altro incarico.

Per analoghe ragioni tale assegnazione non può ritenersi indicativa di un intento punitivo (terzo motivo) muovendo essa dal presupposto (poi passato indenne alle censure sollevate in questa sede) di un'incompatibilità con l'attuale incarico.

Ne consegue il rigetto dei motivi aggiunti.

8 – Le spese di giudizio, dato l'esito complessivo e tenuto conto delle questioni trattate, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno XXXXXXXXXX
con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

L'ESTENSORE
Alberto Tramaglini

IL PRESIDENTE
Amedeo Urbano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.